

allo studio universitario, in sostituzione della Sig.ra Elena Corti.

La presente nomina avrà durata fino alla scadenza dell'organismo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10bis della l.r. 32/2002 e dagli articoli 17 e 18 della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett c) della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 7 maggio 2012, n. 100

Ente Acque umbre-toscane (EAUT). Nomina del consiglio d'amministrazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 "Ratifica dell'intesa tra la regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT)", con la quale è stata ratificata l'intesa stipulata in data 14 ottobre 2011 dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria per la costituzione di un nuovo ente pubblico economico, denominato Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT);

Visto l'articolo 6 della suddetta intesa, il quale stabilisce che:

- il Consiglio di Amministrazione di EAUT "è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"

- i componenti sono scelti "tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale";

Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 6 dell'intesa, "Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all'atto di nomina del consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative" e che, ai sensi dell'articolo 17 della stessa intesa, spetta

alla Regione Toscana la prima nomina del consiglio amministrativo del nuovo ente, da effettuarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica;

Visti, inoltre, gli articoli 5 e 8 dell'intesa, in base ai quali, rispettivamente "gli organi durano in carica cinque anni" e "la funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Consiglio di amministrazione";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettera a), in base al quale la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane è attribuita alla competenza degli organi di governo, in quanto riferita all'organo di amministrazione di un ente dipendente dalla Regione Toscana;

- l'articolo 2, comma 5, in base al quale tutte le nomine di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 1, comma 1bis, lettera b), in base al quale la nomina dei rappresentanti della Regione Umbria e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto seguenti a designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione in organismo non disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, non è soggetta alle disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

- l'articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina del rappresentante della Regione Toscana deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la proposta di candidature, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5;

- l'articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina sopra indicata deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio la nomina che intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Vista la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione (con funzioni di Presidente) dell'EAUT, avvenuta sul BURT n. 47 del 23 novembre 2011;

Ritenuto di individuare, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura e di altre professionalità presenti nel panorama toscano, nel Dr. Renzo Boretti la persona in possesso della competenza e dell'esperienza professionale necessarie per lo svolgimento dell'incarico in questione;

Effettuata in data 11 aprile 2012 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente nomina, come previsto dall'articolo 50 dello Statuto regionale e dall'articolo 4 della l.r. 5/2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della II Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 24 aprile 2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il Dr. Renzo Boretti, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Vista la nota del 14 febbraio 2012 con la quale la Regione Umbria designa quale proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane il Dr. Claudio Serini;

Vista la nota del 24 febbraio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali designa quale proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane la Dr.ssa Simona Angelini;

Preso atto delle dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali il Dr. Claudio Serini e la Dr.ssa Simona Angelini, oltre ad accettare l'incarico, attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), né in altre ostative alla nomina;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), nella seguente composizione:

- Renzo Boretti, in rappresentanza della Regione Toscana (membro con funzioni di Presidente)

- Claudio Serini, in rappresentanza della Regione Umbria (membro)

- Simona Angelini, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (membro)

- l'organo così costituito resterà in carica per cinque anni, ai sensi dell'articolo 5 dell'intesa stipulata dalle Regioni Toscana e Umbria

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURJ ai sensi dell'articolo 5, comma 1- lett. c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale

Il Presidente

Enrico Rossi

DECRETO 7 maggio 2012, n. 101

Consulta tecnica regionale per le aree protette e la biodiversità. Sostituzione membro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, recante "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", il cui articolo 3 istituisce la Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, nominata dalla Giunta regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 3 della l.r. 49/1995, che prevede che la Giunta regionale nomini, tra i componenti della Consulta, un membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana, ed il comma 5, che prevede la cessazione delle cariche dei membri della Consulta alla scadenza di ogni legislatura;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", che dispone che gli incarichi, per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 208 del 16/11/2010, con il quale si è ricostituita la Consulta in interesse, con la nomina, tra gli altri membri, della Dr. Claudia Angiolini, designata dalla Società Botanica Italiana;

Preso atto delle dimissioni presentate dalla Dr. Angiolini con nota del 10/11/2011;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione della Dr. Angiolini;